



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MUSSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2008**

Disposizioni in materia di realizzazione di edifici di culto

ONOREVOLI SENATORI. - Il diritto di professare liberamente la propria religione rientra tra i diritti inviolabili della persona. L'articolo 19 della Costituzione riconosce e tutela la libertà di professare liberamente la propria religione e consente di farne propaganda, di esercitarla in pubblico e in ambito privato con l'unico limite che non sia contrario al buon costume.

Negli ultimi anni, tuttavia, la presenza sul territorio nazionale di un crescente numero di fedeli di religioni non tradizionalmente radicate sul territorio italiano e l'esplosione di gravi conflitti interreligiosi culminati negli attentati terroristici del 2001 negli Stati Uniti e negli anni successivi in alcune capitali europee, hanno posto con forza il problema della tolleranza religiosa, che coinvolge anche la questione della costruzione di edifici di culto.

L'intento di questo disegno di legge, dunque è, da una parte, quello di tutelare il diritto di professare la propria fede religiosa, mettendo i fedeli nelle condizioni di farlo, attraverso la possibilità di realizzare appropriati luoghi dedicati al culto. Dall'altra, di garantire condizioni di trasparenza e possibilità di controllo delle attività che ivi si svolgono, posto che in non pochi casi gli edifici realizzati per il culto e la cultura religiosa hanno costituito luoghi di diffusione e organizzazione di attività contrarie alla legislazione degli stati ospitanti,

quando non di attività dichiaratamente terroristiche.

L'articolo 1 afferma il principio generale per il quale, coerentemente con i principi stabiliti dalla Costituzione, è libera la realizzazione di edifici destinati al culto. L'articolo 2 stabilisce che per la realizzazione di un edificio di culto è necessaria un'autorizzazione da parte del comune sul cui territorio l'edificio insiste. Tale procedura è regolata dal principio del silenzio-assenso e l'autorizzazione può essere negata dai comuni solo qualora vi siano fondati motivi di preoccupazione in ordine alle possibili conseguenze per l'ordine pubblico e la sicurezza, ovvero gravi controindicazioni di ordine urbanistico; circostanze che devono essere motivate nel diniego dell'autorizzazione. L'articolo 3 prescrive l'indicazione esplicita, nella richiesta di autorizzazione, dell'identità del soggetto gestore dell'edificio di culto, responsabile per le attività che ivi si svolgono, e l'obbligo di comunicazione di una sua variazione nel tempo. L'articolo 4 disciplina la possibilità di revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno le necessarie garanzie di trasparenza e di sicurezza. L'articolo 5 disciplina le fattispecie di alienazione dell'immobile per il quale vige l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e seguenti. Il trasferimento della proprietà o disponibilità dell'immobile non trasferisce al subentrante l'autorizzazione precedentemente concessa al soggetto alienante.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Principi generali)*

1. La realizzazione di edifici per il culto è libera su tutto il territorio nazionale.

2. Nessuno può opporsi alla realizzazione o alla restituzione in pristino di edifici per il culto, a meno che non si verificino una o più delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3.

## Art. 2.

*(Autorizzazione)*

1. Qualunque soggetto, individuale o collettivo, intenda edificare un luogo dedicato al culto, ovvero riconvertire a tal fine un edificio esistente, ha l'obbligo di chiedere apposita autorizzazione al comune sul cui territorio insiste l'edificio medesimo, allegando alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare e una relazione che includa l'elenco delle attività che si intendono svolgere nell'edificio, il soggetto o i soggetti gestori dell'edificio e, se diversi, il soggetto o i soggetti gestori delle attività che ivi avranno luogo.

2. Sulla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 si esprime il consiglio comunale entro tre mesi dalla data della richiesta. Qualora il consiglio comunale non si pronunci entro tale termine, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Il consiglio comunale può negare l'autorizzazione di cui al comma 1 esclusivamente qualora sussistano una o più delle seguenti condizioni:

a) l'edificio abbia caratteristiche strutturali, architettoniche ed estetiche che config-

gono con lo strumento urbanistico comunale o con altri strumenti di pianificazione vigenti;

b) per il soggetto richiedente, ovvero, in caso si tratti di soggetto collettivo, per almeno uno degli individui che ne fanno parte, sussistano sentenze di condanna, procedimenti giudiziari in corso, ovvero indizi gravi della sua appartenenza ad organizzazioni dedite ad attività contrarie alla legge, o della sua stessa personale partecipazione a tali attività;

c) l'utilizzo prevedibile dell'edificio, per le attività prospettate nella relazione di cui al comma 1, ponga gravi problemi di ordine pubblico nell'area in cui sorge l'edificio medesimo;

d) l'utilizzo prevedibile dell'edificio, anche in relazione alle sue dimensioni e alla sua capacità di accoglienza, ponga gravi problemi di disciplina della circolazione stradale o di occupazione del suolo pubblico.

4. Al fine di verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 3 il comune richiede il parere del municipio o della circoscrizione, se istituiti, sul cui territorio l'edificio insiste. Il parere, non vincolante, è reso dal consiglio di municipio o di circoscrizione non oltre un mese dalla data della richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 1. Qualora il parere non venga reso entro tale termine, esso si intende espresso nel senso della non sussistenza delle condizioni di cui al comma 3.

5. Il consiglio comunale è tenuto a comunicare l'eventuale diniego dell'autorizzazione di cui al comma 1 al soggetto richiedente, specificando quale o quali delle condizioni di cui al comma 3 abbia motivato il diniego. Il richiedente può ricorrere nelle sedi giudiziarie competenti per dimostrare l'inesistenza della condizione o delle condizioni indicate nella comunicazione di cui al periodo precedente. In caso di pronuncia favorevole al richiedente con sentenza definitiva, l'autorizzazione è concessa senza necessità di ulte-

riore pronuncia da parte del consiglio comunale.

Art. 3.

*(Gestione dell'edificio per il culto  
e delle attività ivi svolte)*

1. Il soggetto richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 2 indica, nella relazione di cui al medesimo articolo 2, comma 1, il soggetto, individuale o collettivo, responsabile per la gestione dell'edificio e di tutte le attività che ivi si svolgono, d'ora in poi denominato «soggetto gestore».

2. L'eventuale variazione del soggetto gestore, inclusa, in caso di soggetto collettivo, la modificazione di anche solo uno dei componenti, deve essere comunicata al comune entro sette giorni dalla variazione medesima.

3. La mancata comunicazione delle variazioni di cui al comma 2, ovvero la mancata corrispondenza fra i soggetti effettivamente gestori dell'edificio o delle attività e quelli indicati come tali nella relazione di cui all'articolo 2, comma 1, o nella comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4.

*(Revoca dell'autorizzazione)*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 può essere revocata qualora:

a) le attività svolte nell'edificio non corrispondano, o non corrispondano più, a quelle indicate nella relazione di cui all'articolo 2, comma 1;

b) non vi sia corrispondenza fra i soggetti gestori dell'edificio o delle attività e quelli indicati come tali nella relazione di cui all'articolo 2, comma 1, o nella comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2;

c) venga meno una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3.

2. L'autorizzazione può essere revocata dal consiglio comunale con le stesse modalità con le quali è stata concessa, su istanza di almeno un terzo dei consiglieri, e dev'essere posta all'ordine del giorno del consiglio non oltre un mese dalla data della sua presentazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione il consiglio comunale ne dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione revocata, d'ora in poi denominato «titolare», indicando esplicitamente la motivazione della revoca. Il titolare può ricorrere nelle sedi giudiziarie competenti per dimostrare l'inesistenza della condizione o delle condizioni indicate. In caso di pronuncia favorevole al richiedente con sentenza definitiva l'autorizzazione è concessa senza bisogno di ulteriore pronuncia da parte del consiglio comunale.

4. La revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo, per il soggetto gestore, di interruzione immediata di tutte le attività che si svolgono nell'edificio di culto, incluse quelle eventualmente previste nella relazione di cui all'articolo 2, comma 1.

5. In caso di revoca dell'autorizzazione il titolare o, se diverso da esso, il soggetto gestore, può presentare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, non meno di tre mesi dopo l'interruzione delle attività di cui al comma 4. La richiesta deve essere corredata da una relazione che dimostri la rimozione delle cause della revoca ed è soggetta ad un nuovo esame e a una nuova approvazione da parte del consiglio comunale, con le stesse modalità di cui all'articolo 2.

6. In caso di diniego dell'autorizzazione richiesta ai sensi del comma 5, e fatta salva la possibilità di ricorso, non può essere ripresentata un'ulteriore richiesta di autorizzazione prima di un anno a far data dalla nuova pronuncia negativa del consiglio comunale.

## Art. 5.

*(Alienazione dell'edificio)*

1. È fatta salva la facoltà del proprietario dell'edificio di cui all'articolo 2, comma 1, di alienarlo in qualunque momento. Qualora l'alienazione dell'edificio abbia luogo nel periodo di vigenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, il comune ha diritto di prelazione per l'acquisto dell'edificio medesimo.

2. Il trasferimento della proprietà o della disponibilità a qualunque titolo dell'edificio di cui all'articolo 2, comma 1, non trasferisce la titolarità dell'autorizzazione eventualmente già concessa al soggetto alienante.

